

Terzo settore, il Minlavoro ha annunciato la novità sul Runts che riguarda 119 mila enti

No profit, registro trasparente

Aperti a tutti statuti, bilanci, organi sociali e componenti

DI LUCIANO DE ANGELIS

Tutti i dati di ciascuno degli oltre 119 mila enti ad oggi iscritti nel registro del Terzo settore (Runts) diventano accessibili a chiunque li voglia conoscere. Lo ha reso noto con apposito comunicato stampa Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro e delle politiche sociali con delega al Terzo settore. La novità decorre da ieri.

Le fonti normative ed il ruolo del Runts. Seguendo l'art. 4 della legge delega (legge 106/2016), l'art. 45, comma 2 del dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), nel prevedere, in sostituzione dei registri della promozione sociale e del volontariato e dell'anagrafe delle onlus istituiti sulla base delle varie normative pregresse e affidati a varie amministrazioni, il registro unico nazionale del Terzo settore ha disposto che quest'ultimo costituisce un registro aperto e liberamente consultabile da parte del pubblico.

Ne deriva che il Runts costituisce oggi uno strumento attraverso il quale promuovere la conoscibilità e la trasparenza degli assetti degli enti che beneficiano di un regime agevolato. Il Runts, in un'ottica di controllo diffuso, consente inoltre agli enti in esso iscritti di proporsi, nei confronti di un

Runts, gli iscritti al 10/12/2023		
Sezione	Rete	Iscritti totali (Nuovi Enti + Trasmigrazioni + Imprese sociali)
Altri enti del terzo settore	No	6.246
Associazioni di promozione sociale	No	51.966
Associazioni di promozione sociale	Si	31
Enti filantropici	No	229
Imprese sociali	No	23.996
Organizzazioni di volontariato	No	36.698
Organizzazioni di volontariato	Si	5
Società di mutuo soccorso	No	107
Totale	-	119.278

pubblico di potenziali beneficiari delle attività di interesse generale e allo stesso tempo quali soggetti affidabili nei confronti di potenziali donatori, in grado di gestire a vantaggio della collettività le risorse pubbliche e private delle quali sono destinatari.

Il dm Lavoro n. 106/2020, in attuazione dell'art. 53 del Codice del Terzo settore, ha definito i procedimenti e le caratteristiche del Runts e ha delineato le modalità di prima po-

polazione del registro con i dati degli enti iscritti in precedenza nei registri settoriali. Dal 23 novembre 2021 il Runts ha accolto, in via automatica tutti le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) nonché gli altri enti, neo costituiti o già operativi, che hanno autonomamente presentato domanda di iscrizione.

Le funzioni. Il Runts, rispetto ai pregressi sistemi di

registrazione, non è riservato a un uso esclusivo delle amministrazioni, ma diventa uno strumento di informazione e conoscenza messo a disposizione dei cittadini e degli stessi enti che in esso sono iscritti. Va inoltre evidenziato che il Registro, ora a regime, adempie anche alla funzione di strumento di pubblicità nelle sue tre forme, assolvendo funzioni di pubblicità costitutiva, dichiarativa e di pubblicità notizia.

I dati acquisibili. Adesso, attraverso la funzione "Ricerca enti", è possibile visionare tutte le informazioni degli enti: si va dai dati generali (sede legale, indirizzo, n. civico) al registro di provenienza, dai dati del rappresentante legale alla natura dell'ente, dalla composizione degli organi sociali alle attività esercitate, ma sono altresì visionabili anche atti costitutivi, statuti, bilanci, e rendiconti fundraising. Altresì verificabili sono il numero dei lavoratori subordinati, quello dei volontari e l'eventuale accreditamento dell'ente ai fini del 5 per mille.

Inuovi enti. È rilevante segnalare, infine, si legge in un comunicato stampa del ministero, che rispetto ai 119.278 enti ad oggi iscritti (si veda tabella in pagina) ben 24 mila sono entrati per la prima volta a far parte del Terzo settore.

Fra questi la maggioranza sono nuove associazioni di promozione sociale (Aps), 5.673 Ets generici (altri enti del terzo settore), 4.212 organizzazioni di volontariato (Odv). Sono poi presenti 224 enti filantropici e 106 società di mutuo soccorso. Oltre ai 24.001 mila enti già evidenziati, sono qualificati "nuovi enti" anche le Imprese sociali, la cui maggioranza è rappresentata da cooperative sociali.

© Riproduzione riservata

PUBBLICATI GLI SCHEMI DI BILANCIO

Dai commercialisti una bussola per la contabilità nello sport

DI MICHELE DAMIANI

Dai commercialisti una bussola per la redazione dei bilanci delle associazioni sportive dilettantistiche, alla luce delle novità introdotte dalla riforma dello sport. Il Consiglio nazionale e la Fondazione di categoria, infatti, hanno pubblicato ieri un documento in cui all'interno è possibile reperire una serie di schemi di bilancio aggiornati alla recente normativa, un elemento che permetterà di «fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi», come si legge nella premessa al testo.

Consiglio e Fondazione propongono due modelli alternativi: un primo modello articolato sul principio di competenza economica e composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione; un secondo modello articolato sul principio di cassa e composto da un Rendiconto per cassa «con talune annotazioni ricavabili in prevalenza da specifiche disposizioni normative». I modelli, sottolineano ancora i due enti, «risultano già volontariamente applicabili per i bilanci e i rendiconti riferibili all'annualità 2023 e per gli enti che presentano un periodo amministrativo non coincidente con l'anno solare».

Negli schemi si rielaborano i formati di bilancio propri degli enti del Terzo settore aggiornati all'Oic 35 «e ciò nella prospettiva di individuare uno schema di riferimento già ampiamente validato», si legge ancora nel report.

Nel documento sono presenti anche alcune indicazioni specifiche, come ad esempio la gestione della situazione per gli enti di maggiori dimensioni; Fondazione e Consiglio, anche se non espressamente richiesto dalla normativa, ritengono che debba essere «redatto un bilancio d'esercizio in forma "ordinaria", composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione, mentre per gli enti minori potrà essere considerato sufficientemente rappresentativo un documento riepilogativo redatto in forma di rendiconto per cassa». Per quanto riguarda gli adempimenti successivi alla redazione da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'organo assembleare (c.d. assemblea degli associati), «non sussiste alcun obbligo di deposito del bilancio o rendiconto annuale se non nel caso previsto dall'art. 14 del dlgs 28 febbraio 2021, n. 39, in ordine al procedimento di acquisizione della personalità giuridica tramite l'iscrizione al Rasd (Registro nazionale attività sportive dilettantistiche)».

© Riproduzione riservata

Registro titolari effettivi verso la Corte di giustizia

DI GIOVANNI GALLI

Dopo la sospensione al Tar del Lazio per il registro dei titolari effettivi si profila il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Come noto (si veda ItaliaOggi del 9/12/2023) la quarta sezione del Tar Lazio ha sospeso (con due ordinanze, n.81123/2023 e 81126/2023 del 6 dicembre) fino al giudizio di merito, fissato per il 27 marzo prossimo, gli obblighi di comunicazione al registro titolari effettivi stabiliti da un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il pronunciamento segue il ricorso presentato da tre società fiduciarie e oltre una trentina di trust company, trustee professionali, nazionali ed esteri, garanti e beneficiari, affiancati dall'associazione di categoria Unafi e assistiti dagli avvocati Guido Luigi Battagliese, Igor Valas e Antonio Pazzaglia, coordinati dallo Studio Martinez & Novebaci di Milano. Secondo i ricorrenti è illegittimo in via generale il sistema di accesso da parte di qualsiasi privato ai dati e alle informazioni contenute nel nuovo registro che metterebbe a fortissimo rischio la tutela della riservatezza delle persone che deve essere garantita come stabilito da una recente sentenza della Corte di Giustizia della UE (sentenza 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20). I giudici amministrativi hanno riconosciuto, come messo in evidenza soprattutto dalle trust company che hanno formulato espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea di Strasburgo, l'esistenza di «questioni di compatibilità eurounitaria», che meritano il dovuto approfondimento.

© Riproduzione riservata



Il testo delle decisioni su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi